PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4273 di Giovedì 05 luglio 2018

Interpello: l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 alla Polizia Locale

La Commissione Interpelli risponde a quesiti sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ai dipendenti della Polizia Locale e in specifici ambienti di lavoro. Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la legge n. 65 del 7 marzo 1986.

Roma, 5 Lug ? Spesso la **Commissione Interpelli**, prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, è intervenuta in questi anni su uno degli aspetti più rilevanti della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il **campo di applicazione**.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB073] ?#>

E lo ha fatto, ad esempio, con l' Interpello n. 6/2014 del 13 marzo 2014 in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con l' Interpello n. 11/2014 dell'11 luglio 2014 fornito in risposta al Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia (SILP) riguardo all'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSSL) negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 e la Polizia Locale

A riportare il tema della Commissione Interpelli sull'applicabilità del TUSSL per gli operatori della sicurezza nel nostro Paese è un'istanza di interpello del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) che segnala come, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza si verifichino spesso dei roghi che, al di là dei temi di salute pubblica o ambientali, "*rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia*".

E nell'istanza viene richiesto "*... se, e in che misura, l'art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica»*".

Viene chiesto anche se "*... anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano* ***ambiente di lavoro*** *alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all'allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell'ambito della attività di presidio dei roghi medesimi*".

L'interpello n. 3/2018 del 16 maggio 2018

La Commissione Interpelli risponde all'istanza con l'**Interpello n. 3/2018 del 16 maggio 2018, pubblicato il 23 maggio 2018** e avente per oggetto: "**Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta ai "quesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i." ? seduta della Commissione del 16 maggio 2018**".

Nell'interpello, prima di dare una risposta ai quesiti, la Commissione fa alcune **premesse normative**:

- "l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto '*... si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio*';
- il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che '*nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica ... le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ...*'".

E riguardo poi, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale:

- "la **legge n. 65 del 7 marzo 1986** 'Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale' prevede, all'articolo 3, che '*gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità*';
- il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, '*a) funzioni di polizia giudiziaria [...] b) servizio di polizia stradale [...] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ... A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza ...*'".

La Commissione Interpelli, che (art.12, D.Lgs. 81/2008) può dare risposte solo a '*quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro*', ricorda poi due articoli del TUSSL:

- l'articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce «**luoghi di lavoro**» '*... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*';
- il seguente articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, così come sopra definiti, '*devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV*'".

Le risposte della Commissione Interpelli

Dopo tutte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.

Per quanto concerne il **primo quesito**, indica che "**il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, a tutti i**

settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l'attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l'attività comporti - ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 - lo svolgimento di '*compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica*'".

Riguardo poi al **secondo quesito**, si rappresenta che '*ferme restando le disposizioni di cui al titolo I*', per **luoghi di lavoro**, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell'applicazione del Titolo II, i '*luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*'".

Infine, riguardo al DVR allegato dal DICCAP nell'istanza di interpello, si precisa che la Commissione "dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all'adeguatezza di specifici documenti".

Tuttavia la Commissione "ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale **la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori** ovvero alla specifica situazione organizzativa".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2018 del 16 maggio 2018, pubblicato il 23 maggio 2018 con risposta al quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali ? Prot. n. 9915 ? oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta ai "quesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i." ? seduta della Commissione del 16 maggio 2018.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.